

OGGETTO: L.R. 26.06.1980, n. 90. Rinnovo della concessione mineraria di acqua minerale denominata “Monticello” sita in territorio del Comune di Cassino (FR). Titolare: Simeone S.r.l.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 concernente: “Nuovo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18.2.2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6.9.2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

PREMESSO che con Decreto Ministeriale del 11.09.1952 è stata originariamente accordata al Sig. Simeone Giuseppe la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata “Monticello”, di Ha 122.00.00, sita in territorio del Comune di Cassino (FR), per la durata di anni trenta;

CHE con D.G.R. n. 5741 del 14.12.1976 la concessione mineraria di cui trattasi è stata intestata ai Sigg. Turcano Maria, Simeone Concetta, Anna, Elena, Augusto e Natalina;

CHE con D.G.R. n. 1626 del 3.04.1984 la concessione mineraria “Monticello” è stata rinnovata per la durata di anni 25 a decorrere dalla data del 11.09.1982 ed è stato approvato il progetto di un complesso termale e di un impianto di imbottigliamento;

CHE con D.G.R. n. 9428 del 3.12.1996 la concessione mineraria di cui trattasi è stata intestata alla Simeone S.r.l.;

CONSIDERATO che con istanza prot. n. 45585 del 27.03.2006 la Simeone S.r.l. (Partita IVA 01954940605), con sede in Via delle Terme n. 5 – 03043 Cassino (FR), ha chiesto il rinnovo della concessione di acqua minerale “Monticello”, sita in Comune di Cassino (FR);

CONSIDERATO che l’istanza di rinnovo, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, è stata regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Cassino dal 1.06.2006 al 16.06.2006 e contro la stessa è stata presentata un’opposizione da parte dello stesso Comune di Cassino;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 29222 del 16.06.2006 l'Amministrazione comunale ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al rinnovo della concessione mineraria "Monticello";

CONSIDERATO che la nota del Comune di Cassino sopra indicata è stata riscontrata con nota regionale prot. n. 121864 del 30.08.2006;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 65898 del 9.05.2006 è stato chiesto il parere, ai sensi dell'art. 4, comma secondo del D.P.R. n. 620/1955, dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone e del Comune di Cassino;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio Industria e Agricoltura e l'Amministrazione provinciale di Frosinone non hanno riscontrato la nota sopra indicata, mentre l'Amministrazione comunale con nota prot. n. 29259 del 17.06.2006 ha comunicato che con l'adozione della variante generale al Piano Regolatore Generale vigente, in attesa di approvazione, l'area della concessione mineraria "Monticello" risulta destinata a Parco delle Terme Varroniane, disciplinata per l'edificazione dall'art. 63 delle Norme Tecniche di attuazione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 69557 del 16.05.2006 è stato chiesto il parere di competenza della A.S.L. di Frosinone – Distretto "D";

CONSIDERATO che con nota prot. n. 452 del 30.04.2007 la A.S.L. di Frosinone – Distretto "D" ha trasmesso il proprio parere favorevole riguardo al rinnovo della concessione mineraria "Monticello" facendo presente che *"...sarebbe opportuno condizionare, in deroga alla citata Legge Regionale n. 90/80 ed alla Circolare Min. San. N. 19/93, il rinnovo della concessione mineraria de quo alla verifica analitica interna, a cadenza annuale, dei parametri chimici di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. n. 542/92, così come modificati dal Decreto 29 dicembre 2003"*;

CONSIDERATO che la nota prot. n. 123627 del 5.09.2006 con la quale è stato chiesto il parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio non ha avuto riscontro da parte dell'ente interpellato;

CONSIDERATO che l'avviso di richiesta di rinnovo della concessione di acqua minerale "Monticello", è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 16 del 10.06.2006 – Parte III e sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle Inserzioni n. 127 del 3.06.2006;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti risulta che il titolare della concessione effettua regolarmente il pagamento del diritto proporzionale annuo anticipato, così come previsto dalla L.R. n. 90 del 26.6.1980 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la società richiedente il rinnovo del titolo minerario è in possesso della idoneità tecnico-economica per lo sfruttamento della concessione mineraria di acqua minerale di cui trattasi;

CONSIDERATO che dai sopralluoghi esperiti presso la fonte è risultato che sia il pozzo di captazione che l'impianto di adduzione dell'acqua minerale si mostrano in buone condizioni di manutenzione e che la Società ha adeguato la propria azienda alla normativa regionale in vigore;

CONSIDERATO che la Commissione Regionale Consultiva per le Acque Minerali e Termali nella seduta tenutasi il 28.02.2007 ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo della concessione mineraria di cui trattasi;

RITENUTO che per l'importanza del giacimento, a norma del combinato disposto dell'art. 34 del R.D. 29.07.1927, n. 1443 e dell'art. 27, comma primo, della L.R. 26.06.1980, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, sia opportuno rinnovare la concessione per una durata di anni trenta a decorrere dal 11.09.2007, data di scadenza della stessa;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante della presente determinazione.

1. La concessione mineraria di acqua minerale denominata "Monticello", in territorio del Comune di Cassino (FR), avente una estensione di Ha 122.00.00 (ettari centoventidue), è rinnovata per anni **trenta** a decorrere dalla data del 11.09.2007, in favore della Simeone S.r.l. (Partita IVA 01954940605), con sede in Via delle Terme n. 5 – 03043 Cassino (FR);
2. Il programma dei lavori prodotto a corredo dell'istanza di rinnovo della concessione di cui trattasi è approvato per la parte avente carattere strettamente minerario.
3. La Simeone S.r.l., titolare della concessione, è tenuta:
 - a) a versare la tassa di concessione regionale di Euro 816,38, ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n. 10 art. 5 che riduce del 17% annuo per il triennio 2002-2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51%, gli importi di tutte le voci di tariffa allegata alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni;
 - b) a corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 7.560,34, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26.6.1980, n. 90 e successive modificazioni;
 - c) a munirsi di ogni autorizzazione degli Enti preposti alla tutela e salvaguardia di eventuali valori protetti che gravino sull'area della concessione;
 - d) ad effettuare con cadenza annuale verifiche analitiche interne dei parametri chimici di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. n. 542/92, così come modificati dal Decreto 29 dicembre 2003, come richiesto dalla A.S.L. di Frosinone – Distretto "D" Cassino – Pontecorvo;
 - e) ad osservare l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alle sorgenti o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area della concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia la portata e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona della concessione;
 - f) ad informare, ogni quattro mesi, l'Area ispettorato Regionale di Polizia Mineraria del Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale alle Attività Produttive, dell'andamento dei lavori e dei risultati ottenuti;
 - g) a fornire ai funzionari della Regione Lazio i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici che venissero richiesti;
 - h) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua;

- i) ad eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'Area Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, la misurazione della portata dei singoli pozzi;
 - j) a far pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
4. Il rinnovo della concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.